

COMUNE DI VAIE

Provincia di Torino

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA, NONCHE' DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

(appendice al regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi)

Approvato con deliberazione G.C. n. 71 in data 17.9.2008

ART 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO- PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento, ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6 del T.U. 267/2000 e s.m.i., ai sensi dell'art 7, commi 6, 6 bis e 6 ter del D.L.vo 165/2001 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art 3 comma 56 della legge 244/2007, disciplina l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione di incarichi di consulenza, di studio e di ricerca nonché di collaborazione.
2. Gli incarichi oggetto del presente Regolamento sono configurabili come "locazioni d'opera", con prevalente rilievo della personalità dei soggetti incaricati. Il presente Regolamento non riguarda l'appalto di servizi ove l'intervento è effettuato da una struttura organizzata in modo imprenditoriale, senza caratterizzazione personale.
3. Il presente Regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 in data 28.5.2008.
4. L'oggetto della prestazione richiesta deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite all'amministrazione all'ordinamento.
5. Gli incarichi possono essere attribuiti nel caso in cui i problemi di pertinenza del comune richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e quindi non rilevabili nell'apparato amministrativo.
6. L'incarico non implica un'attività continuativa, bensì la soluzione di specifiche problematiche nonché obiettivi e progetti specifici determinati e già individuati al momento dell'incarico. Quindi la prestazione ha natura temporanea.
7. Il compenso connesso all'incarico deve essere proporzionato all'attività svolta e alla professionalità richiesta, non liquidato in maniera forfetaria. Compenso, durata, luogo e oggetto dell'incarico devono essere preventivamente determinati.

ART 2 TIPOLOGIE DI INCARICHI

1. L'incarico di studio si conclude con la consegna di una relazione scritta formale, nella quale si illustrano i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
2. Gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione che ne fissa ambiti e limiti, cui poi segue la ricerca da parte dell'incaricato.
3. Le consulenze sono comprese nell'ambito dei contratti di prestazione d'opera intellettuale, di cui agli artt. 2229 – 2238 del codice civile e possono riguardare studi e soluzioni di questioni inerenti all'attività dell'Amministrazione committente, prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio, consulenze legali rese al di fuori della rappresentanza processuale, studi per la elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi particolarmente complessi.
4. Gli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza, trovando il loro fondamento giuridico nell'art 7 c.6 del D.L.vo 165/2001, nonché nell'art. 110 del D.L.vo 267/2000, potranno essere conferiti solo a soggetti di comprovata esperienza, forniti di laurea magistrale o titolo equipollente per lo specifico campo di attività. Si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o per soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando l'accertamento della maturata esperienza nel settore.
5. Relativamente alle collaborazioni, potranno essere conferiti incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art 409 c.p.c. (figura intermedia tra la fattispecie del lavoro autonomo, proprio dell'incarico professionale e il lavoro subordinato) solo se ad

alto contenuto professionale, mentre non possono essere conferiti tali incarichi per l'espletamento di prestazioni ordinarie, che non richiedano un elevato grado di autonomia organizzativa.

6. Esulano dal Regolamento gli incarichi di collaborazione, conferiti a dipendenti di altro ente locale e i servizi da questi prestati al di fuori dell'ordinario orario di servizio e previa autorizzazione dell'Ente di provenienza, incarichi regolati dall'art 53 c. 7 – 8- 10 del D.L.vo 165/2001.

ART 3 PROGRAMMA ANNUALE

1. Il Consiglio Comunale approva ogni anno il programma degli incarichi di consulenza, di studio, di ricerca e di collaborazione, affidabili nel corso dell'esercizio di riferimento o le variazioni in corso d'anno a tale programma.
2. La delibera consiliare di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art 172 del T.U. 267/2000 e s.m.i. e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165, comma 7, 170, comma 3 e 171, comma 3 del citato T.U. 267/2000 e s.m.i.

ART 4 LIMITI DI SPESA

1. Il bilancio indica la spesa massima annuale sostenibile per gli incarichi. Tale spesa non deve superare il 10% della spesa totale annua del personale, incluse imposte e contributi a carico dell'ente.
2. Il superamento del limite di spesa ammissibile è consentito solo per esigenze straordinarie ed imprevedibili e previa modifica del programma. Per incarichi urgenti e per i quali è ammesso l'affidamento diretto, la modifica del programma può avvenire anche in via cumulativa.

ART 5 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

1. Gli incarichi vengono conferiti dal Responsabile del servizio interessato all'incarico stesso, previa certificazione del medesimo di carenza della necessaria professionalità nell'ambito del servizio medesimo, nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal bilancio e in coerenza con il programma approvato.
2. Le collaborazioni di cui all'art 2 c. 5, che non rientrano nel novero delle consulenze, studio e ricerca, sono affidate sulla base degli indirizzi e degli obiettivi indicati nella Relazione Previsionale e Programmatica.
3. I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per l'incarico secondo le disposizioni di legge.
4. Gli incarichi devono essere assegnati mediante procedure comparative, ad eccezione di quelli di importo inferiore a € 20.000, al netto di IVA, per i quali la procedura comparativa è facoltativa, qualora si motivino nell'atto di affidamento le speciali ragioni che rendono preferibile l'affidamento diretto, in analogia con quanto previsto all'art 125 del D.L.vo 163/2006.
5. Per incarichi fino a € 20.000 al netto di IVA, l'incarico potrà essere conferito, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e comparazione, previa consultazione di almeno 5 operatori dotati dei necessari requisiti (se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato effettuate con idonea pubblicità dell'offerta d'incarico o tramite elenchi di operatori predisposti dall'Amministrazione comunale). Per

importi superiori si effettuerà una procedura negoziata utilizzando le regole dell'art 56 del D.L.vo 163/2006.

6. Per le collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art 409 del c.p.c, qualora l'Amministrazione predetermini compensi e modalità d'incarico, si svolgeranno procedure comparative di tipo concorsuale sulla preparazione ed idoneità dei candidati.

ART 6 PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

1. Gli atti amministrativi relativi agli incarichi devono essere pubblicati a cura del Responsabile del servizio interessato all'Albo Pretorio e nell'apposita sezione del sito internet del Comune.
2. Gli incarichi acquistano efficacia giuridica solo dopo la pubblicazione sul sito internet del comune del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto, della durata, delle ragioni e del compenso dell'incarico.
3. La mancata pubblicazione, in caso di liquidazione del corrispettivo, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile del servizio che la dispone.

ART 7 CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE E DELLA CORTE DEI CONTI

1. Gli atti di spesa che affidano incarichi di studio, consulenze e ricerca sono sottoposti a valutazione dell'organo di revisione dell'ente. Se di importo superiore a € 5.000 (IVA esclusa) sono trasmessi per l'esercizio del controllo successivo alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti secondo modalità fissate dalla sezione medesima.

ART 8 COMUNICAZIONI

1. Ogni sei mesi è inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono affidati incarichi di consulenza con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

ART 9 ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento:
 - a) Il patrocinio legale e la rappresentanza in giudizio dell'ente,
 - b) Le progettazioni e le attività connesse relative ai lavori pubblici, di cui agli artt. 90 e seguenti del D.L.vo 163/2006,
 - c) Le prestazioni professionali di servizi obbligatori per legge, in mancanza di uffici a ciò destinati,
 - d) Le esternalizzazioni di servizi necessari a raggiungere gli scopi istituzionali dell'ente,
 - e) Gli incarichi conferiti ex art 90 del TUEL 267/2000, ovvero le collaborazioni di staff.

ART 10 STIPULA DEI CONTRATTI

1. Per gli incarichi di cui al presente regolamento è obbligatoria, a pena di nullità, la stipula di un contratto scritto, almeno nelle forme della scrittura privata.

ART 11 DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

1. Le disposizioni del presente Regolamento costituiscono modifica e integrazione al vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
2. E' abrogato l'art 13 del citato Regolamento ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.